

Codice DB1400

D.D. 8 aprile 2014, n. 853

Convenzione tra la Direzione Regionale OO.PP. difesa del suolo, economia montana e foreste e Azienda Ospedaliera SS. Antonio e B. e C. Arrigo di Al. per lo svolgimento da parte della struttura tecnica regionale di cui all'articolo 18 della l.r. n. 18/1984 dell'attività di consulenza tecnica a supporto della S.C. Gestione patrimonio tecnologico e immobiliare nella valutazione dei progetti definitivi di competenza.

Con la legge regionale 4 febbraio 2008, n. 6 (Suppressione del Comitato regionale per le opere pubbliche), nell'ambito del generale processo di semplificazione normativa e amministrativa avviato dalla Regione Piemonte per assicurare la miglior efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, sono state apportate modifiche alla legge regionale n. 18/1984, attraverso la sostituzione dell'articolo 18 e l'abrogazione degli articoli da 23 a 30.

Con la predetta legge, in particolare, l'espressione dei pareri consultivi sui progetti di opere e lavori pubblici di particolare interesse regionale e di competenza regionale è stata demandata ad una struttura tecnica interna individuata con D.G.R. n.30-8553 del 7 aprile 2008.

La medesima l.r. n. 6/2008 ha inoltre sancito che devono acquisire il parere consultivo della struttura tecnica solo i progetti individuati come "di particolare interesse regionale" da atti e provvedimenti della Regione Piemonte ed ha abrogato le disposizioni che prevedevano la possibilità per le amministrazioni esterne alla Regione di chiedere il parere in via facoltativa.

Con nota prot. n. 28839 del 05/10/2009 l'Azienda Ospedaliera Nazionale SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria ha richiesto alla Direzione Regionale Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste, la prestazione di una consulenza tecnica della durata di anni tre rinnovabili, a supporto dell'Azienda Ospedaliera, Struttura Complessa tecnico per la valutazione dei progetti definitivi di propria competenza e non individuati come di particolare interesse regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. n. 18/1984.

Scaduta la convenzione senza avere provveduto alla richiesta di proroga della stessa, l'Azienda Ospedaliera Nazionale SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria, con 6503 del 26/03/2014 ha richiesto alla Direzione Regionale Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste, la prestazione di una nuova consulenza tecnica della durata di anni tre rinnovabili, a supporto dell'Azienda Ospedaliera, Struttura Complessa Gestione patrimonio tecnologico e immobiliare per la valutazione dei progetti definitivi di propria competenza e non individuati come di particolare interesse regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. n. 18/1984.

L'art.66 della legge regionale 26 aprile 2000 n.44 (*Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59'*) al comma 3 garantisce, nei confronti degli enti che ne facciano richiesta, consulenza ed assistenza della regione nella realizzazione di lavori ed opere pubbliche e in materia di procedure d'appalto di lavori pubblici.

Si ritiene pertanto che la richiesta possa essere accolta e che, data la sostanziale identità tra le attività di valutazione effettuate dalla Struttura tecnica regionale di cui all'art. 18 della l.r. n. 18/1984 e quelle richieste dall'Azienda Ospedaliera di Alessandria a supporto delle funzioni del R.U.P., la consulenza possa essere effettuata dalla stessa Struttura tecnica regionale.

Si ritiene inoltre opportuno che i rapporti reciproci fra Regione Piemonte e Azienda Ospedaliera di Alessandria nonché la definizione delle attività che saranno svolte dalla Direzione Opere pubbliche siano regolati secondo lo schema convenzionale allegato alla presente determinazione per farne parte integrante.

Tutto ciò premesso:

IL DIRETTORE

vista la legge regionale n. 18/1984 come modificata dalla l.r. 6/2008;
vista la legge regionale n. 44/2000;

determina

a) di accogliere la richiesta formulata dall'Azienda Ospedaliera Nazionale SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria per la prestazione di una consulenza tecnica della durata di anni tre rinnovabili a supporto della Struttura Complessa Gestione patrimonio tecnologico e immobiliare, finalizzata alla valutazione tecnico-amministrativa di progetti definitivi di competenza dell'Azienda Ospedaliera stessa e di stabilire che le relative attività saranno svolte dalla Struttura tecnica regionale di cui all'art. 18 della l.r. 18/1984;

b) di approvare, ai fini della successiva stipulazione, lo schema di convenzione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, per disciplinare i rapporti tra la Direzione Opere pubbliche e l'Azienda Ospedaliera Nazionale SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria nello svolgimento delle attività di cui al punto a).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e della legge regionale 12 ottobre 2010 n. 22

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

Il Direttore
Vincenzo Cocco

Allegato

Convenzione tra la Direzione Regionale Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste e l'Azienda Ospedaliera Nazionale SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria per lo svolgimento da parte della struttura tecnica regionale di cui all'articolo 18 della l.r. n. 18/1984 dell'attività di consulenza tecnica a supporto della Struttura Complessa Gestione patrimonio tecnologico e immobiliare nella valutazione dei progetti definitivi di competenza.

Determinazione n..... del

Premesso che

- con la legge regionale 4 febbraio 2008, n. 6 (Soppressione del Comitato regionale per le opere pubbliche), nell'ambito del generale processo di semplificazione normativa e amministrativa avviato dalla Regione Piemonte per assicurare la miglior efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, sono state apportate modifiche alla legge regionale n. 18/1984, attraverso la sostituzione dell'articolo 18 e l'abrogazione degli articoli da 23 a 30;

- con la predetta legge, in particolare, l'espressione dei pareri consultivi sui progetti di opere e lavori pubblici di particolare interesse regionale e di competenza regionale è stata demandata ad una struttura tecnica interna individuata con D.G.R. n.30-8553 del 7 aprile 2008;

- la medesima l.r. n. 6/2008 ha inoltre sancito che devono acquisire il parere consultivo della struttura tecnica solo i progetti individuati come "di particolare interesse regionale" da atti e provvedimenti della Regione Piemonte ed ha abrogato le disposizioni che prevedevano la possibilità per le amministrazioni esterne alla Regione di chiedere il parere in via facoltativa;

- con nota prot. n. 28839 del 05/10/2009 l'Azienda Ospedaliera Nazionale SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria ha richiesto alla Direzione Regionale Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste, la prestazione di una consulenza tecnica della durata di anni tre rinnovabili, a supporto dell'Azienda Ospedaliera, Struttura Complessa tecnico per la valutazione dei progetti definitivi di propria competenza e non individuati come di particolare interesse regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. n. 18/1984;

- scaduta la convenzione senza avere provveduto alla richiesta di proroga della stessa, l'Azienda Ospedaliera Nazionale SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria, con 6503 del 26/03/2014 ha richiesto alla Direzione Regionale Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste, la prestazione di una nuova consulenza tecnica della durata di anni tre rinnovabili, a supporto dell'Azienda Ospedaliera, Struttura Complessa Gestione patrimonio tecnologico e immobiliare per la valutazione dei progetti definitivi di propria competenza e non individuati come di particolare interesse regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. n. 18/1984;

- l'art.66 della legge regionale 26 aprile 2000 n.44 (*Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59'*) al comma 3 garantisce, nei confronti degli enti che ne facciano richiesta, consulenza ed assistenza della regione nella realizzazione di lavori ed opere pubbliche e in materia di procedure d'appalto di lavori pubblici;

ritenuto che, data la sostanziale identità tra le attività di valutazione effettuate dalla Struttura tecnica regionale di cui all'art. 18 della l.r. n. 18/1984 e quelle richieste dall'Azienda Ospedaliera di Alessandria a supporto delle funzioni del R.U.P. la consulenza può essere effettuata dalla stessa Struttura tecnica regionale;

tra

la Direzione Regionale Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste (di seguito nominata Direzione OO.PP.), rappresentata dal Direttore dott. Vincenzo Coccolo (omissis)

e

l'Azienda Ospedaliera Nazionale SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria, rappresentata dal dott. Nicola Giorgione (omissis)

si conviene e si stipula quanto segue.

Art.1) Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione disciplina i rapporti per lo svolgimento da parte della Direzione OO.PP. dell'attività di consulenza tecnica a supporto dell'Azienda Ospedaliera Nazionale SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria per la valutazione tecnico-amministrativa dei progetti definitivi di propria competenza.

Art.2) Impegni delle parti.

1. La Direzione OO.PP., in quanto Struttura tecnica regionale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 18 delle l.r. n. 18/1984, si impegna a fornire consulenza tecnico amministrativa in merito alla valutazione dei progetti definitivi elencati all'articolo 1.

2. L'Azienda Ospedaliera di Alessandria si impegna a fornire alla Direzione OO.PP. tutte le informazioni e le documentazioni necessarie all'espletamento dell'attività di consulenza, meglio indicate all'articolo 3.

3. Le parti convengono che la prestazione della consulenza da parte della Direzione OO.PP. avverrà senza dare luogo ad oneri finanziari a carico dell'Azienda Ospedaliera di Alessandria.

3. I soggetti referenti per la presente convenzione sono per la Direzione OO.PP. la dott.ssa GAMBINO Maria nella sua qualità di segretario della Struttura tecnica e per l'Azienda Ospedaliera di Alessandria l'arch. PESCE Claudio, nella sua qualità di Direttore della Struttura Complessa.

Art. 3) Modalità di svolgimento dell'attività di consulenza.

1. Per ciascun progetto da valutare l'Azienda Ospedaliera di Alessandria trasmette alla Direzione regionale OO.PP., Segreteria struttura tecnica, specifica istanza corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia del progetto definitivo contenente tutti gli elaborati progettuali ed amministrativi previsti dall'art.93 comma 4 del d.lgs. 163/2006 e dagli articoli dal 25 al 34 del d.p.r.554/99;
- b) elenco prezzi redatto in conformità ai disposti del comma 8 art.133 del d.lgs.163/2006, prendendo a riferimento propri listini ufficiali o, in mancanza, il prezzario di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte, o ancora, predisponendo le analisi prezzi ai sensi dell'art.32 del D.P.R.207/2010 per le voci non incluse nei prezzari;
- c) elenco di tutte le autorizzazioni, concessioni, permessi, pareri, ecc. necessari alla realizzazione dell'intervento.

2. La valutazione tecnico-amministrativa dei progetti è effettuata dalla Struttura tecnica regionale e riguarda la conformità degli elaborati progettuali alle disposizioni normative in materia di contratti pubblici e non entra nel merito delle scelte progettuali né di aspetti specifici di settore.

3. Per ciascun progetto la valutazione è effettuata entro 45 giorni dal ricevimento dell'istanza e della documentazione completa, salvo eventuali sospensioni dovute alla necessità di acquisire ulteriori documentazioni o chiarimenti. L'attività si conclude con l'invio all'Azienda Ospedaliera di Alessandria di una relazione sottoscritta dal coordinatore della Struttura tecnica e contenente le osservazioni conclusive conseguenti all'esame effettuato.

4. E' inteso che le valutazioni effettuate dalla Struttura tecnica non hanno effetto vincolante per l'Azienda Ospedaliera di Alessandria, né possono essere imputati alla Struttura tecnica eventuali ritardi nell'adempimento delle successive procedure necessarie alla realizzazione degli interventi a causa dell'adeguamento dei progetti conseguenti alle risultanze delle valutazioni.

Art. 4) Durata della convenzione.

1. La presente convenzione ha decorrenza dalla data di stipulazione e avrà termine dopo anni tre rinnovabili.
2. Per i progetti in corso di esame alla scadenza della presente convenzione la valutazione sarà comunque portata a conclusione.

Art. 5) – Registrazione e spese contrattuali.

La presente convenzione viene redatta in carta libera e verrà registrata solo in caso d'uso. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Art. 6) Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione di questa convenzione.

Qualora non sia possibile la definizione amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Art. 7) Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione trovano applicazione, in quanto attinenti e compatibili, le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Azienda Ospedaliera Nazionale
SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo
di Alessandria
Il Direttore
Dott. Nicola GIORGIONE

Direzione Regionale Opere pubbliche,
difesa del suolo, economia montana e foreste
Il Direttore
Dott. Vincenzo Cocco